II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 44/2005,

del 29 aprile 2005,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/253/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che stabilisce le misure transitorie che l'Ungheria deve applicare in materia di controlli veterinari per gli animali vivi provenienti dalla Romania introdotti in Ungheria ([4]).

([1]) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

([2]) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

([3]) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

([4]) GU L 79 del 17.3.2004, pag. 47.

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/273/CE della Commissione, del 18 marzo 2004, che adegua la decisione 2001/881/CE della Commissione per quanto concerne le aggiunte e le cancellazioni da apportare all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri nella prospettiva dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 585/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 282/2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità ([6]).

(7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale ([7]).

(8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces recante modifica della decisione 92/486/CEE ([8]).

(9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/408/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda modifiche e aggiunte all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri ([9]), rettificata dalla GU L 208 del 10.6.2004, pag. 17.

(10) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/469/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto concerne l'elenco dei posti di ispezione frontalieri nella prospettiva dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ([10]), rettificata dalla GU L 212 del 12.6.2004, pag. 7.

(11) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/477/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adegua la decisione 2002/459/CE per quanto concerne le aggiunte da apportare all'elenco delle unità della rete informatizzata Traces in ragione dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ([11]), rettificata dalla GU L 212 del 12.6.2004, pag. 53.

(12) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, capitolo I, la parte 1.2 è modificata come specificato nell'allegato della presente decisione.

([5]) GU L 86 del 24.3.2004, pag. 21.
([6]) GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17.
([7]) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.
([8]) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.
([9]) GU L 151 del 30.4.2004, pag. 21.
([10]) GU L 160 del 30.4.2004, pag. 7.
([11]) GU L 160 del 30.4.2004, pag. 86.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 136/2004, (CE) n. 282/2004, (CE) n. 585/2004, (CE) n. 599/2004 e delle decisioni 2004/253/CE, 2004/273/CE, 2004/292/CE, 2004/408/CE, rettificata dalla GU L 208 del 10.6.2004, pag. 17, 2004/469/CE, rettificata dalla GU L 212 del 12.6.2004, pag. 7, e 2004/477/CE, rettificata dalla GU L 212 del 12.6.2004, pag. 53, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Richard WRIGHT

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Nell'allegato I dell'accordo, capitolo I, la parte 1.2 è modificata come segue.

1) Al punto 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32004 D 0273**: decisione 2004/273/CE della Commissione, del 18 marzo 2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 21),

— **32004 D 0408**: decisione 2004/408/CE della Commissione, del 26 aprile 2004 (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 21), rettificata dalla GU L 208 del 10.6.2004, pag. 17,

— **32004 D 0469**: decisione 2004/469/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 7), rettificata dalla GU L 212 del 12.6.2004, pag. 7.»

2) Al punto 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32004 D 0408**: decisione 2004/408/CE della Commissione, del 26 aprile 2004 (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 21), rettificata dalla GU L 208 del 10.6.2004, pag. 17,

— **32004 D 0477**: decisione 2004/477/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 (GU L 160 del 30.4.2004, pag. 86), rettificata dalla GU L 212 del 12.6.2004, pag. 53.»

3) Al punto 114 (decisione 2003/630/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«115. **32004 R 0136**: regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

Le disposizioni del presente atto si applicano all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

All'articolo 8, paragrafo 4, i termini "Islanda, Norvegia" sono aggiunti dopo il termine "Finlandia".

116. **32004 D 253**: decisione 2004/253/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che stabilisce le misure transitorie che l'Ungheria deve applicare in materia di controlli veterinari per gli animali vivi provenienti dalla Romania introdotti in Ungheria (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 47).

Le disposizioni del presente atto si applicano all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.

117. **32004 R 0282**: regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11), modificato da:

— **32004 R 0585**: regolamento (CE) n. 585/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17).

Le disposizioni del presente atto si applicano all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.

118. **32004 D 0292**: decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

Le disposizioni del presente atto si applicano all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.

119. **32004 R 0599**: regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

Le disposizioni del presente atto si applicano all'Islanda per i settori disciplinati dagli atti specifici cui è fatto riferimento nel paragrafo 2 della parte introduttiva.»

4) Il testo del punto 14 (decisione 92/527/CEE della Commissione) è soppresso.

5) Il testo del punto 16 (decisione 93/13/CEE della Commissione) è soppresso.

6) Al punto 12 (decisione 92/486/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 D 0292**: decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004 (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).»